

## **Linee guida per l'istituzione di aree adibite al carico/scarico bagagli riservate alle strutture ricettivo-alberghiere nel Comune di Trieste**

### **PREMESSA**

Al fine di favorire lo sviluppo del turismo, questa Amministrazione, sensibile alle esigenze degli albergatori della città, intende intraprendere iniziative che consentano alle strutture ricettivo-alberghiere (di seguito nominate "Strutture") di potenziare i servizi alla clientela in relazione al miglioramento dell'accessibilità alle stesse.

L'art. 7 del Codice della Strada, alla lettera g) del comma 1, nell'ambito della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevede testualmente che "i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, prescrivere orari e riservare degli spazi per i veicoli che vengono utilizzati per il carico e lo scarico di cose".

L'Amministrazione Comunale, a seguito di interpretazione estensiva dei limiti fissati dal Codice della Strada all'articolo di cui sopra, dal 1989 ha progressivamente realizzato delle apposite aree riservate al carico/scarico dei bagagli dei clienti (di seguito nominati "stalli") nei pressi delle varie strutture di tipo ricettivo-alberghiero esistenti nel territorio comunale.

Tale interpretazione estensiva viene giustificata dall'esigenza di eliminare eventuali intralci alla circolazione dovuti alla possibile sosta abusiva dei veicoli dei clienti impegnati ad effettuare il carico/scarico dei bagagli nei pressi delle strutture.

Alla luce di quanto su riportato, questa Amministrazione emana le presenti linee guida al fine di stabilire dei criteri per l'assegnazione di stalli riservati, in relazione alla capacità ricettiva delle strutture e alla loro localizzazione sul territorio.

### **CRITERI**

La possibilità di assegnazione di stalli adibiti al carico/scarico bagagli verrà valutata in base agli elementi specificati ai successivi punti 1) e 2).

#### 1) Capacità ricettiva della struttura

Il numero possibile di stalli assegnabili a ciascuna struttura viene stabilito in base alla capacità ricettiva della stessa, misurata in numero di stanze, secondo le seguenti classi:

- da 0 a 15 stanze: non è possibile assegnare alcuno stallo;
- da 16 a 25 stanze: possibilità di assegnare 1 (uno) stallo;
- da 26 a 45 stanze: possibilità di assegnare al massimo 2 (due) stalli;
- oltre le 45 stanze: possibilità di assegnare al massimo 3 (tre) stalli.

Nel caso di strutture che non raggiungano il numero minimo di stanze e siano localizzate su più isolati contigui, si ammette la possibilità per queste di associarsi al fine di raggiungere il numero minimo previsto per richiedere almeno uno stallo, con un massimo di tre stalli secondo le classi di cui sopra.

Qualora la struttura disponga di adeguate aree di parcheggio di proprietà di consistenza numerica assimilabile a quella delle classi di cui sopra, non vengono assegnati stalli.



